

CAMERA DEI DEPUTATI N 3468

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRIA, FOTI, LEONE, PEZZATI, PICCINELLI, PISICCHIO, VI-
SCARDI, ANDREOLI, AZZARO, BAMBI, BISAGNO, BROCCA, CAP-
PELLI, CITTERIO, FALCONIO, FELICI, FERRARI SILVESTRO,
FIORI PUBLIO, FORNASARI, IANNIELLO, LAFORGIA, LUCCHESI,
MENSORIO, MENZIANI, NAPOLI, QUIETI, RENDE, ROCELLI, RU-
BINO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SANESE, SCAIO-
LA, SINESIO, SOBRERO, STEGAGNINI, TANTALO, VIETTI, VIN-
CENZI, ZANFORLIN, ZOPPI, ZUECH, ZURLO**

Presentata il 10 giugno 1982

Norme per la perequazione e la omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto nel settore pubblico

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La recente approvazione della legge 29 maggio 1982, n. 297, intitolata « Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica » richiede di affrontare con estrema urgenza la medesima materia per il comparto del pubblico impiego

E ciò in quanto la predetta legge nello stabilire al sesto comma dell'articolo 4 che « Resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici » determina per un verso l'accentuazione della divaricazione fra il settore privato e quello pubblico a vantaggio del primo, per l'altro codifica ulteriormente le rilevanti differenze all'interno di quest'ultimo

Riteniamo qui opportuno affrontare, per funzionalità e chiarezza dell'iniziativa

legislativa, il solo problema del trattamento di fine rapporto (volutamente definito tale in questa sede malgrado le molteplici intitolazioni in atto) riservandoci una prossima specifica proposta in materia pensionistica

Non sono mancate nel recente passato iniziative analoghe che riteniamo animate dallo stesso desiderio di giustizia sostanziale, ma crediamo che l'accavallarsi degli eventi e la crescente presa di coscienza del problema richiedano una nuova ed ulteriore proposizione capace di cogliere nella sua complessità un tema gravido di tensioni e fonte di inaccettabili sperequazioni

Esprimiamo altresì la convinzione che si debba responsabilmente operare — evitando tentazioni tanto demagogiche quanto dannose — secondo una logica di inter-

vento progressivo che determini in un primo tempo la perequazione nel comparto pubblico, e successivamente l'allineamento di questo al settore privato.

È fuor di dubbio - a nostro avviso - che la prima fase dell'operazione, alla quale pone mano la presente proposta di legge, non può prescindere dal risultato finale al quale si intende pervenire, che diversamente lo sforzo accentuerebbe ulteriormente il solco esistente fra pubblico e privato e renderebbe più difficile il raggiungimento dello scopo ultimo sopra esplicitato. Ciò premesso, ed al fine di rendere maggiormente chiara la disparità di norme all'interno del settore pubblico e la forbice esistente tra questo e quello privato, è d'uopo evidenziare succintamente almeno alcuni elementi macroscopici.

Circa il primo argomento: per i dipendenti degli enti locali l'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152, pone articolate condizioni relativamente alla durata del servizio con riferimento ai motivi della cessazione perché si perfezioni il diritto all'indennità « premio di servizio ».

Riguardo alla misura del beneficio questa è determinata sulla base della retribuzione complessivamente considerata (stipendio, indennità integrativa speciale - pur congelata al gennaio 1977 - 13^a mensilità) in ragione di 1/15 dell'ottanta per cento di questa.

Per i dipendenti dello Stato la legge 29 aprile 1976, n. 177, pone condizioni differenti e sostanzialmente meno restrittive, ma dalla base di calcolo per la quantificazione del diritto (1/12 dell'80 per cento dell'ultima retribuzione) viene esclusa l'indennità integrativa speciale tranne che per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato per i quali è parzialmente considerata.

Per i parastatali, la normativa in vigore non prevede condizioni ed il beneficio viene determinato in rapporto ad 1/12 dell'intera ultima retribuzione con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

Ulteriori significative differenziazioni si riscontrano riguardo alla contribuzione che

risulta diversamente ripartita fra dipendente e datore di lavoro nel confronto enti locali - Stato ed inesistente per il lavoratore parastatale.

Unico dato di uniformità risulta la fase conclusiva del conteggio nella quale la base retributiva viene moltiplicata per ogni anno di servizio valutabile.

In ordine al secondo aspetto:

il lavoratore privato ha diritto al trattamento di fine rapporto in ogni caso di cessazione dello stesso;

detto trattamento è parzialmente indicizzato;

gli è consentito - sussistendo le condizioni di cui all'articolo 1, settimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 - di richiedere una parziale anticipazione del beneficio;

la quantificazione del beneficio viene effettuata sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari all'intera retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5;

non esiste contributo a carico del lavoratore;

l'indennità di contingenza (corrispondente all'indennità integrativa speciale per i pubblici dipendenti), già compresa nella base di calcolo pur bloccata al 1977, è progressivamente scongelata ai fini della determinazione di quanto spettante (articolo 5 della legge 29 maggio 1982, numero 297).

Onorevoli colleghi, non crediamo che necessitino ulteriori considerazioni per rappresentare l'urgenza e la necessità di un intervento legislativo la cui attuazione, se procrastinata, potrebbe costringerci ad assumere decisioni a seguito di pressioni con caratteristiche strumentali quali quelle recentemente esercitata attraverso la promozione di un *referendum*.

Da ciò la seguente proposta di legge la quale trova motivazione anche nella convinzione che le istituzioni perdono credibilità laddove mentre si sforzano di intervenire per la giustizia sostanziale nel sociale non dimostrano di agire analogamente nel comparto pubblico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In qualsiasi caso di cessazione dal servizio spetta al pubblico dipendente un trattamento di fine rapporto assumendo come base contributiva i sottoindicati elementi ragguagliati a mese:

a) l'ultimo stipendio, paga o retribuzione comprensivo di eventuali assegni *ad personam* e delle mensilità aggiuntive spettanti al dipendente in conseguenza della applicazione sia di leggi sia di contratti collettivi di lavoro;

b) l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni in godimento alla data di cessazione del rapporto;

c) tutti gli assegni e le indennità previste dalle leggi o da contratti collettivi, aventi carattere di continuità e generalità.

ART. 2.

Il trattamento di fine rapporto viene determinato moltiplicando la base contributiva di cui all'articolo 1 nella misura del 100 per cento per il totale degli anni di servizio comunque prestato.

ART. 3.

L'onere della contribuzione previdenziale obbligatoria è trasferito per intero a carico dell'amministrazione cui il singolo dipendente appartiene.

ART. 4.

I riscatti di periodi figurativi previsti dalle vigenti norme restano a carico degli interessati nella misura del 2,50 per cento calcolato sulla base contributiva in atto al momento della presentazione della istanza.

ART. 5.

E estesa ai pubblici dipendenti la possibilità di richiedere un'anticipazione del trattamento di fine rapporto così come prevista al sesto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, intendendosi per « stesso datore di lavoro » la pubblica amministrazione.

ART. 6.

La presente legge, che abroga tutte le disposizioni con essa in contrasto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed i suoi effetti si producono anche a favore del personale già collocato a riposo nei limiti della prescrizione decennale.